Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Martedì, 6 dicembre 1927 - Anno VI — Numero 282

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

Avviso di Corte . . . . Pag. 4669

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2482. — REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 2174.
Istituzione del servizio metrico nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . Pag. 4670

2483. — REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2187.
Ordinamento dei servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto . . . . Pag. 4672

2484. — REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2191.
Riunione dei comuni di Mutignano, Silvi ed Atri, in un unico comune denominato « Atri » . . . . . Pag. 4674

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1927.
Autorizzazione alla Banca commerciale italiana ad istituire proprie agenzie in Rieti e Frosinone ed una sub-agenzia in Velletri (Roma) . . . . Pag. 4674

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1927.
Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma, ad aprire una sede provinciale in Rieti. Pag. 4674

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno:
R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 12 marzo 1927 per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo . . . . . . Pag. 4675

R. decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono . . . . Pag. 4675

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 3 novembre 1927, numero 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume . . . . Pag. 4675

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Ordinanza di sanità marittima n. 14 del 1927 . . . . Pag. 4675

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitorie telegrafiche. Pag. 4675

Ministero dell'economia nazionale - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di marzo 1925. Pag. 4675

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevuta (Elenco n. 115). . . . Pag. 4682
Diffida per consegna di certificato di rendita consolidato 5%. Pag. 4682
Media dei cambi e delle rendite. . . . . . . Pag. 4682
Perdita di certificati . . . . Pag. 4683

BANDI DI CONCORSO

Errata-corrige . . . . Pag. 4686

Ministero dell'economia nazionale:
Concorso ai posti di insegnante titolare di fisica, chimica ed elettrotecnica e di meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola industriale di Savigliano. . . . . . Pag. 4686
Concorso al posto di capofficina meccanico titolare nella Regia scuola industriale di Savigliano. . . . . . . Pag. 4687

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a posti di studio semigratuiti nel Regio educatorio « Maria Adelaide », in Palermo . . . . Pag. 4688

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Pêters Sêja, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica della Lettonia.

Roma, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2482.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 2174.

Istituzione del servizio metrico nella Tripolitania e nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 6 aprile 1913, n. 318;
Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª;
Vista la legge 7 luglio 1910, n. 480;
Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;
Visti i provvedimenti integrativi e modificativi dei suddetti decreti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pesi e le misure legali sono, nella Tripolitania e nella Cirenaica, unicamente quelli definiti dal testo unico delle leggi metriche del Regno 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª, e dalla legge 7 luglio 1910, n. 480.

I pesi e le misure materiali e gli strumenti per pesare e misurare debbono portare il loro nome in italiano ed, ove lo spazio lo consenta, anche in arabo.

Art. 2.

Salvo quanto è in contrario stabilito dagli articoli seguenti, il servizio metrico, nella Tripolitania e nella Cirenaica, viene effettuato secondo le norme contenute nel testo unico delle leggi metriche e successive disposizioni aggiuntive e modificative, e quelle vigenti per la loro esecuzione, in quanto siano applicabili e non risultino contrarie al presente decreto. Le facoltà e gli obblighi attribuiti ai diversi organi amministrativi per l'esecuzione delle leggi metriche saranno deferiti dal Governatore alle autorità locali competenti.

Art. 3.

I diritti della verificazione prima sono la metà di quelli stabiliti dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nonchè dal R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, con arrotondamento delle frazioni di centesimi 5.

Gli anzidetti diritti e tutti gli altri previsti dal testo unico delle leggi metriche sono riscossi, a mezzo delle apposite marche usate nel Regno, colla sovrastampa rispettiva della parola « Tripolitania e Cirenaica ».

Art. 4.

Gli uffici metrici saranno istituiti con decreto governatoriale che ne stabilirà, e successivamente, occorrendo, ne modificherà, la circoscrizione in vista della progressiva estensione del servizio nelle varie zone ove ne sarà riconosciuta la necessità.

Art. 5.

I termini ed i luoghi nei quali sarà effettuata la verificazione periodica prescritta dall'art. 17 del testo unico delle leggi metriche e l'itinerario da seguirsi saranno stabiliti, ogni anno, con decreto del Governatore, su proposta dell'ufficio metrico.

Art. 6.

I diritti della verificazione periodica stabiliti dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, sono così modificati in corrispondenza alle diverse categorie dell'allegato *A* relativo:

Categoria 1ª: L. 30 — Categoria 2ª: L. 23 — Categoria 3ª: L. 18 — Categoria 4ª: L. 60 — Categoria 5ª: L. 30 — Categoria 6ª: L. 23 — Categoria 7ª: L. 18 — Categoria 8ª: L. 30 — Categoria 9ª: L. 15 — Categoria 10ª: L. 13 — Categoria 11ª: L. 8 — Categoria 12ª: L. 6 — Categoria 13ª: L. 8 — Categoria 14ª: L. 3 — Categoria 15ª: L. 6 — Categoria 16ª: L. 1.50 — Categoria 17ª: L. 2.

Art. 7.

Le ammende stabilite dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 31 del testo unico delle leggi metriche sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

N. 1 da L. 50 a L. 200;
N. 2 da L. 25 a L. 100;
N. 3 L. 40.

L'ammenda di cui al n. 2 suddetto è applicabile, oltrechè ai casi d'infrazione previsti dal n. 2 dell'art. 31 anzicennato, a quelli contro le speciali disposizioni del presente decreto.

La ammenda stessa, salvo le maggiori pene per i delitti di frode eventualmente concorrenti, è altresì applicabile al caso in cui le determinazioni dei generi pesabili o misurabili in rapporto con terzi, anche se effettuate con peso e misure regolari, risultino errate del quadruplo, o più, delle tolleranze stabilite dal regolamento sulla fabbricazione metrica.

In ogni caso, le tolleranze per le determinazioni ponderali non sono maggiori di un centesimo delle quantità determinate.

Art. 8.

Per la definizione amministrativa dei procedimenti contravvenzionali prevista dall'art. 33 del testo unico delle leggi metriche, la domanda è rivolta all'ufficio metrico.

Alla domanda deve allegarsi la ricevuta dell'effettuato pagamento, all'ufficio delle tasse, del minimo dell'ammenda stabilita per il reato commesso, e, occorrendo, la prova dello adempimento dell'obbligo la cui inosservanza diede luogo alla denuncia.

L'ufficio metrico prende atto delle domande riconosciute regolari, estinguendosi così, di diritto, l'azione penale.

Per la confisca dei corpi di reato non restituibili provvede l'autorità giudiziaria a richiesta dell'ufficio metrico.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Fino alla scadenza di congrui termini, che dovranno stabilirsi con speciale decreto governatoriale per le varie zone di progressiva estensione del servizio metrico, sarà tollerato il libero uso dei pesi e delle misure locali, purchè le quantità con questi determinate siano equivalenti alle corrispondenti espresse in unità del sistema metrico decimale, secondo le indicazioni delle tavole di ragguaglio legali e nei limiti delle tolleranze di cui all'art. 7.

Dette tavole saranno formate, per le diverse località, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 6 aprile 1913, n. 318, e saranno approvate e rese esecutive con decreto governatoriale.

Art. 10.

In tutti gli uffici pubblici governativi o di enti locali di carattere amministrativo ed economico, nelle fiere, nei mercati, nei negozi ed, in generale, in tutti i luoghi ove si compiano determinazioni di quantità in peso o misura in dipendenza dello svolgimento delle attività previste dall'art. 16 del testo unico delle leggi metriche, debbono tenersi affisse, permanentemente ed in luogo e modo che risultino ben visibili, copie, in lingua italiana ed araba, delle tavole di ragguaglio ufficiali di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

I pesi, le misure e tutti gli strumenti, in generale, previsti dal regolamento per la fabbricazione metrica approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226, esposti in vendita od in uso di commercio ancorchè sprovvisti dei bolli legali stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, dovranno essere legalizzati entro i termini da stabilirsi, per le varie località, con apposito decreto governatoriale.

In sostituzione dei bolli della verificazione prima, e, temporaneamente, cogli stessi effetti, saranno, entro lo stesso termine, muniti di speciale contrassegno gli strumenti per pesare che, pur non essendo conformi alle norme predette, possano, a giudizio dell'ufficio metrico, essere adoperati in commercio senza nocumento, corrispondendo o potendosi ridurre alle condizioni di stabilità, esattezza, sensibilità ed inalterabilità prescritte secondo i varî casi.

Gli strumenti da contrassegnarsi in tal modo avranno la indicazione della portata.

Il loro uso non potrà estendersi oltre l'anno 1936.

Art. 12.

Fino al termine di cui all'art. 9, saranno tollerati la fabbricazione e l'uso delle misure di lunghezza e delle stadere portanti insieme le indicazioni e le suddivisioni relative al sistema legale ed a quelli tollerati nelle varie località.

Esse saranno legalizzate col contrassegno di cui all'art. 11, invece che coi bolli della verificazione prima. La divisione di dette misure e delle aste delle stadere deve portare l'indicazione dell'unità mensuaria cui si riferisce, e, occorrendo, della località ove essa si usa.

La verificazione prima di siffatte misure e stadere è effettuata sulla base delle norme del vigente regolamento per la fabbricazione metrica, avvertendo che le tolleranze sono quelle ivi contemplate per i valori più prossimi a quelli cui debbono applicarsi.

Art. 13.

Per l'applicazione del contrassegno di cui all'art. 11, nei casi indicati dagli articoli 11 e 12 sono dovuti i diritti metrici pari a quelli stabiliti per la verificazione prima dall'art. 3.

Per l'applicazione di siffatti diritti, la portata effettiva degli strumenti per pesare è determinata dall'ufficiale metrico e corrispondentemente modificata, ove risulti diversa da quella impressa negli strumenti stessi.

Art. 14.

Fino a congrui termini da stabilirsi con speciale decreto governatoriale e, in ogni caso, non oltre quello fissato dall'art. 9, è tollerata nella Tripolitania e nella Cirenaica la libera fabbricazione dei pesi e delle misure propri dei sistemi locali, dei quali resta, però, vietata la importazione. Gli uffici doganali vigileranno all'osservanza di tale divieto.

Art. 15.

A decorrere dal termine di cui all'art. 11, primo comma, negli uffici del peso pubblico stabiliti secondo le disposizioni del seguente art. 18 nonchè in tutti gli uffici pubblici e privati, è vietato l'uso dei pesi e delle misure che non siano del sistema metrico decimale.

Analogo divieto sussiste per le farmacie, rivendite di privative e, in generale, per gli esercizi per i quali occorra la licenza prevista dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 16.

Entro termini anteriori a quelli di cui all'art. 9 da fissarsi, pei vari luoghi, con speciale provvedimento governatoriale, gli utenti metrici definiti dall'art. 16 del testo unico delle leggi metriche dovranno possedere ed usare, a richiesta, i pesi e le misure legali necessari alle esigenze della propria attività economica, indipendentemente dal possesso eventuale di pesi e misure locali.

L'uso dei primi sarà allora obbligatorio, se richiesto, e, in ogni caso, è vietato l'uso promiscuo degli uni e degli altri.

Art. 17.

Fino alla scadenza di appositi termini, da fissarsi con decreto governatoriale, nelle convenzioni di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi metriche, alla espressione delle quantità in unità del sistema metrico decimale, può farsi seguire, sotto forma di ragguaglio, quella corrispondente in pesi e misure locali.

Tale deroga si estende ai casi di cui all'art. 9 del testo medesimo.

Art. 18.

Finchè non venga contrariamente disposto, il servizio del peso pubblico sarà effettuato, con diritto di privativa, dalle amministrazioni municipali. Alle stesse spetterà, altresì, l'esecuzione gratuita del servizio pubblico di riscontro delle quantità in peso e misura determinate dagli utenti.

Nei certificati comprovanti le operazioni di peso pubblico, come in quelli eventualmente rilasciati per gli effetti degli articoli 7 e 20, potrà, a richiesta ed occorrendo, figurare la doppia indicazione di cui all'art. 17, ma non oltre i termini in esso menzionati.

I certificati indicanti i risultati del suddetto riscontro faranno fede in giudizio.

Art. 19.

In attesa che siano stabiliti termini per la prima esecuzione della verificazione periodica, gli uffici metrici di Tripoli e di Bengasi compiranno operazioni di verificazione, in via facoltativa, dei pesi, delle misure e degli strumenti legali, per pesare o misurare, col pagamento dei diritti stabiliti per gli esibitori volontari. L'esito delle verificazioni risulterà, per gli oggetti difettosi, da apposito certificato.

Gli utenti ambulanti non iscritti negli stati degli utenti e gli utenti nuovi esercenti all'atto dell'inizio della prima verificazione periodica, adempiranno al loro obbligo rispettivamente entro un mese e due mesi dallo inizio stesso debitamente reso di pubblica ragione.

Art. 20.

L'ammenda stabilita per la infrazione speciale prevista dall'art. 7 è estensibile ai casi di determinazioni fatte con pesi e misure locali, quando esse siano affette da un errore determinato nei modi stabiliti dall'articolo medesimo con riferimento ai pesi ed alle misure del sistema decimale più prossimi a quelli usati, proporzionalmente aumentato o ridotto a seconda dei casi.

Art. 21.

I commissari regionali, gli ufficiali del Governo, i capi delle amministrazioni, i mudir, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, i funzionari delle imposte e tasse degli uffici fondiari e quelli doganali, ognuno per la sua parte, sono incaricati di osservare e di fare osservare le disposizioni del presente decreto.

Art. 22.

Con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per le colonie di accordo col Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite le caratteristiche dei punzoni per la verificazione prima e per la verificazione periodica, quelle del contrassegno speciale per la legalizzazione degli strumenti di cui agli articoli 11 e 12 nonchè quelle dei punzoni a doppio millesimo coi quali sarà temporaneamente certificata la eseguita verificazione periodica degli strumenti stessi.

Art. 23.

Con successivi decreti governatoriali, potranno essere emanate norme di carattere esecutivo integrative e modificative, anche contrarie a quelle vigenti nel Regno, che si rendessero necessarie per la esatta applicazione del presente decreto.

Art. 24.

Il R. decreto 6 aprile 1913, n. 318, è abrogato soltanto in quanto sia contrario alle disposizioni del presente decreto.

Art. 25.

Salvo le disposizioni per le quali sia previsto un termine speciale, il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in lingua italiana nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 15. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2483.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2187.
Ordinamento dei servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 14 aprile 1927, n. 514;
Sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto sono disimpegnati dall'Ufficio superiore del personale e degli affari generali e dalle seguenti Direzioni generali:
1° degli affari civili e delle professioni legali;
2° degli affari penali, delle grazie, della statistica e del casellario;
3° degli affari di culto;
4° delle carceri e dei riformatori.

Vi sono inoltre, alle dirette dipendenze del Ministro, l'Ispettorato generale e l'Ufficio legislativo. Un apposito reparto provvede al servizio di economato e cassa.

Con decreto del Ministro per la giustizia le Direzioni generali sono ripartite in uffici e questi possono essere divisi in reparti.

Art. 2.

Le funzioni amministrative sono esercitate da magistrati, i quali vengono temporaneamente collocati fuori del ruolo organico della magistratura, ai termini degli articoli 156 e 157 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

I gradi ed il numero dei magistrati addetti al Ministero sono stabiliti nella tabella allegata alla legge 14 aprile 1927, n. 514.

La destinazione dei magistrati al Ministero è regolata secondo il disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219.

Art. 3.

Le funzioni di direttore generale e di capo del personale sono esercitate da consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di cassazione e sono conferite previa delibera-

zione del Consiglio dei Ministri. Il capo del personale è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali.

L'assegnazione dei magistrati ai vari uffici del Ministero è disposta con decreto del Ministro.

La direzione degli uffici è conferita secondo le attitudini ed il merito dei funzionari, indipendentemente dal grado e dalla anzianità. Possibilmente, però, a capo di un ufficio sarà destinato un magistrato più anziano degli altri che vi sono addetti.

Non più di due magistrati addetti al Ministero potranno, con disposizione del Ministro, essere temporaneamente destinati a prestar servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, alla diretta dipendenza dell'amministratore generale.

Art. 4.

I direttori generali e l'ispettore generale hanno la firma « pel Ministro » degli affari di loro competenza, tranne di quelli riservati personalmente al Ministro.

I direttori di ufficio hanno la firma di quegli atti che sono di semplice istruzione, o comunicazione di decreti o di deliberazioni, tranne di quelli che il Ministro, il Sottosegretario di Stato o i direttori generali abbiano riservati a sè. Tutte le attribuzioni che, secondo le precedenti norme, spettavano al direttore capo di divisione sono trasferite al direttore di ufficio.

La reggenza della Direzione generale, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale, è assunta da uno dei magistrati addettivi, avente grado non inferiore a consigliere di Corte di appello e designato dal Ministro.

La reggenza dell'ufficio, in caso di assenza o di impedimento del direttore, è assunta da uno dei magistrati che vi sono addetti, o dal direttore di uno degli altri uffici della stessa Direzione generale, designato in ambedue i casi dal direttore generale.

Art. 5.

Il capo dell'Ufficio legislativo è scelto dal Ministro fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, anche se non appartenenti al ruolo del Ministero. Fanno parte dello stesso ufficio altri due magistrati di grado non inferiore a giudice o equiparato.

L'assegnazione dei suddetti magistrati all'Ufficio legislativo è a tempo indeterminato fino a nuova disposizione del Ministro. I giudici o sostituti procuratori del Re addetti all'Ufficio legislativo, i quali conseguano la promozione al grado superiore, se appartengono al ruolo del Ministero, continuano ad esservi trattenuti, quando anche nel detto ruolo non siano vacanti posti di grado superiore, salvo ad essere sistemati non appena in detto grado si formino le relative vacanze.

Per esigenze di servizio possono essere temporaneamente destinati a prestar servizio presso l'Ufficio legislativo altri dei magistrati trattenuti al Ministero.

Art. 6.

Per i servizi speciali e per le mansioni d'ordine sono addetti al Ministero della giustizia rispettivamente non più di 150 funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie del gruppo *B* e di 102 del gruppo degli ajutanti, tratti indifferentemente da qualsiasi grado, i quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie.

Per la direzione generale delle carceri e dei riformatori rimane fermo quanto è disposto nell'art. 4 p. p. del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 495.

E' anche addetto al Ministero il personale dell'ufficio di traduzione e quello di gruppo *B* dell'Ufficio pubblicazione delle leggi, nel numero stabilito dalla tabella n. 16 allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè il personale subalterno indicato dalle tabelle 13 e 14 allegato 4 dello stesso Regio decreto.

In via transitoria continua a prestare servizio al Ministero il personale femminile, già in qualità di avventizio, giornaliero o cottimista ed attualmente incluso nel ruolo in via di eliminazione, di cui alla tabella n. 3 allegata al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

Art. 7.

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, le note di qualifica, la disciplina, le aspettative ed i congedi si applicano anche ai magistrati ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, durante il tempo della loro destinazione al Ministero, le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Disposizioni per il servizio ispettivo.

Art. 8.

Il servizio delle ispezioni negli uffici dipendenti dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, o posti sotto la sua vigilanza, è normalmente disimpegnato dall'Ispettorato generale. L'ispettore generale è scelto fra i magistrati in servizio al Ministero, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o equiparato. Esso dirige il servizio ed ha alle sue dipendenze sei ispettori superiori, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a giudice, trattenuti al Ministero, nonchè 12 cancellieri ispettori.

In caso di assenza o di impedimento, l'ispettore generale è sostituito dall'ispettore superiore designato dal Ministro.

Art. 9.

Per la destinazione al servizio delle ispezioni dei 12 funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie si provvede secondo le norme dell'art. 11 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935. Detti funzionari non possono essere destinati in circoscrizioni nelle quali abbiano esercitato lo ufficio di cancelliere o di segretario nell'ultimo quinquennio ed hanno la loro sede nel capoluogo della circoscrizione ispettiva.

Art. 10.

Le ispezioni sono periodiche e straordinarie. Le prime si svolgono secondo un giro di ispezione previamente stabilito; le altre sono ordinate quando se ne ravvisi la necessità.

Gli uffici giudiziari, esclusi quelli di conciliazione, gli Economati generali dei benefici vacanti e gli archivi notarili debbono essere ispezionati almeno una volta ogni tre anni. Gli altri uffici dipendenti o vigilati dal Ministero possono essere ispezionati ad intervalli maggiori.

La Direzione generale delle carceri provvede normalmente al servizio ispettivo per le carceri e per i riformatori con il proprio personale.

Art. 11.

Con decreto Ministeriale saranno determinate le norme particolari da osservarsi per l'esecuzione delle ispezioni nei vari uffici, nonchè le circoscrizioni ispettive ed i relativi capoluoghi.

Art. 12.

In dipendenza del presente decreto non potrà portarsi alcun aumento ai posti stabiliti dalla tabella allegata alla legge 14 aprile 1927, n. 514, nè assegnarsi al Ministero, per i servizi considerati dal presente decreto, un numero di magistrati che ecceda quello stabilito, per i singoli gradi, dalla tabella medesima.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o con questo incompatibili.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 28. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2484.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2191.

Riunione dei comuni di Mutignano, Silvi ed Atri in un unico Comune denominato « Atri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mutignano, Silvi ed Atri, in provincia di Teramo, sono riuniti in unico Comune denominato « Atri ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 32. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1927.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana ad istituire proprie agenzie in Rieti e Frosinone ed una sub-agenzia in Velletri (Roma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società anonima con sede in Milano, è autorizzata ad istituire proprie agenzie in Rieti ed in Frosinone ed una sub-agenzia in Velletri (Roma), a condizione che contemporaneamente alla loro istituzione siano chiuse le filiali che la Società generale di credito, anonima con sede in Roma, esercita nelle dette località.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1927.

Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma, ad aprire una sede provinciale in Rieti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una propria sede provinciale in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 26 novembre 1927 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 12 marzo 1927 per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 26 novembre 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze, con nota n. 137.353 in data 3 dicembre 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 14 del 1927.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera in Batavia (Giava);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Batavia sono sottoposte alle misure profilattiche contro il colera prescritte dall'Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 26 novembre 1927, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Palermo, succursale n. 19, con orario limitato di giorno.

Il giorno 26 novembre 1927, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Giuliano Nuovo, in provincia di Alessandria, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E DELLE MINIERE

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di marzo 1925.

1. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 103, n. 75, reg. att., n. 11075 reg. gen., per contraddistinguere pietre da affilare.
Trasferito: dalla Bayerische & Tiroler Sensen-Union von Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12416, vol. 463, atti privati).

---

2. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 72, n. 9, reg. att., n. 7651 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

---

3. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 57, n. 78, reg. att., n. 6076 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

---

4. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 57, n. 38, reg. att., n. 6039 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

---

5. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 53, n. 71, reg. att., n. 5592 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

---

6. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 53, n. 54, reg. att., n. 5576 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

7. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 43, n. 71, reg. att., n. 4556 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

8 Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 45, n. 47, reg. att., n. 4737 reg. gen., per contraddistinguere falci e falcetti.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

9. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 41, n. 4, reg. att., n. 4262 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

10. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 45, n. 50, reg. att., n. 4752 reg. gen., per contraddistinguere falci e falciuole.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

11. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 41, n. 44, reg. att., n. 4261 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

12. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 45, n. 89, reg. att., n. 4751 reg. gen., per contraddistinguere falci e falciuole.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

13. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 53, n. 73, reg. att., n. 5594 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

14. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 53, n. 72, reg. att., n. 5593 reg. gen, per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

15. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 53, n. 74, reg. att., n. 5595 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

16. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 53, n. 76, reg. att., n. 5597 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

17. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 53, n. 75, reg. att., n. 5596 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

18. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 41, n. 3, reg. att., n. 4260 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

19. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 39, n. 38, reg. att., n. 4080 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

20. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 39, n. 39, reg. att., n. 4081 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

21. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 40, n. 68, reg. att., n. 4225 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

22. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 40, n. 69, reg. att., n. 4226 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

23. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 39, n. 37, reg. att., n. 4079 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

24. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 37, n. 26, reg. att., n. 3811 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

25. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 16, n. 75, reg. att., n. 1649 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

26. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 16, n. 76, reg. att., n. 1650 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

27. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 14, n. 90, reg. att., n. 1467 reg. gen., per contraddistinguere falci fienali.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

28. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 13, n. 70, reg. att., n. 1341 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

29. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 13, n. 69, reg. att., n. 1340 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

30. Dichiarazione 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 13, n. 68, reg. att., n. 1339 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

31. Dichiarazione del 29 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 13, n. 46, reg. att., n. 1319 reg. gen., per contraddistinguere falci.
Trasferito: da Franz Huber a Jenbach (Austria) alla Bayerische und Tiroler Sensen-Union A. G. a Jenbach (Austria).
(Atto di cessione fatto a Jenbach il 24 aprile 1923 e registrato il 16 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12415, vol. 463, atti privati).

32. Dichiarazione del 29 dicembre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 154, n. 9, reg. att., n. 16497 reg. gen., per contraddistinguere latte condensato, concentrato, evaporato, disseccato, sterilizzato, pasteurizzato e conservato, panna, formaggio.
Trasferito dalla Australian Dairies Ltd. a Belbourne (Australia), alla Bacchus Marsh Concentrated Milk Co. Ltd. a Melbourne (Australia).
(Atto di cambiamento di denominazione della ditta fatto a Melbourne il 13 giugno 1922, registrato il 12 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8009, vol. 327, atti privati).

33. Dichiarazione del 28 agosto 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 143, n. 10, reg. att., n. 15428 reg. gen., per contraddistinguere velocipedi.
Trasferito: dalla ditta Luigi Ganna e C. a Varese all'accomandita Luigi Ganna e C. a Varese.
(Atto di cessione fatto a Varese il 21 luglio 1924 e registrato il 22 luglio 1924 all'ufficio demaniale di Varese, n. 63, vol. 134, atti privati).

34. Dichiarazione dell'11 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 216, n. 25, reg. att., n. 23582 reg. gen., per contraddistinguere nero di carbonio, cioè un colore per inchiostro per tipografia ed altri liquidi neri coloranti.
Trasferito: da Godfrey L. Cabot a Cambridge, Mass. (S. U. A.), alla Cosmos Carbon Company a Charlestown, West Virginia (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a Boston il 19 giugno 1924 e registrato l'8 agosto 1924 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1493, vol. 598, atti civili).

35. Dichiarazione del 12 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 179, n. 75, reg. att., n. 21008 reg. gen., per contraddistinguere qualsiasi articolo di seta artificiale.
Trasferito: dalla « Snia » Società di Navigazione Industria e Commercio - Reparto Viscosa, alla « Snia-Viscosa » Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa.
(Atto di modificazione di denominazione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 6 novembre 1922 e registrato il 7 novembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2785, atti pubblici).

36. Dichiarazione del 25 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 213, n. 83, reg. att., n. 23373 reg. gen., per contraddistinguere fermenti, sostanze o miscele da usarsi col lievito per stimolare l'attività delle cellule del lievito.
Trasferito: dalla Ward Baking Company a New York, alla British Arkady Company Ltd. a Manchester (Inghilterra).
(Atto di cessione fatto a New York il 20 maggio 1924, registrato il 1° settembre 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2132, vol. 473, atti privati).

37. Dichiarazione del 29 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 211, n. 26, reg. att., n. 22636 reg. gen., per contraddistinguere apparecchi di alimentazione ossidrica dei motori a combustione interna ed accessori relativi in genere.
Trasferito: da Pietro Zampa a Milano, alla Società Anonima Zampa e C. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 22 settembre 1924 e registrato il 23 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 427, vol. 2955, atti privati).

38. Dichiarazione del 29 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 21, n. 25, reg. att., n. 22635 reg. gen., per contraddistinguere apparecchi di alimentazione, carburatori, candele, raccordi, bombole ed accessori in genere per motori a combustione.
Trasferito: da Pietro Zampa a Milano, alla Società Anonima Zampa e C. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 22 settembre 1924 e registrato il 23 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 427, vol. 2955, atti privati).

39. Dichiarazione del 3 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 189, n. 81, reg. att., n. 20145 reg. gen., per contraddistinguere prodotti di gomma; materiali per la fabbricazione di prodotti di gomma; residui derivati e sottoprodotti del petrolio; asfalti e bitumi; prodotti asfaltici naturali ed artificiali; residui del petrolio trattati per aerazione ed asfalti ottenuti da questi residui; materiali per pavimentazione e coperture.
Trasferito: dalla Standard Emarex Company a Chicago, Illinois (S. U. A.) alla S.ta Beaham and Sainsbury a Londra.
(Atto di cessione fatto a New York il 7 agosto 1924 e registrato il 10 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Torino n. 2480, vol. 473, atti privati).

40. Dichiarazione del 3 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 190, n. 78, reg. att., n. 20171 reg. gen., per contraddistinguere matite di piombo.
Trasferito: dalla Eagle Pencil Company a Londra, alla Eagle Pencil Company a New York (S.U.A.), (Società organizzata secondo le leggi dello Stato di Delaware - S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York l'11 agosto 1924 e registrato il 27 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5250, vol. 337, atti privati).

---

41. Dichiarazione del 27 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 78, n. 95, reg. att., n. 8498 reg. gen., per contraddistinguere biglie e bastoni di liquirizia.
Trasferito: da Barracco Enrico e Barracco Alberto a Napoli ad Alfonso Barracco fu Enrico a Napoli.
(Successione testamentaria, come da testamenti olografi ricevuti dai notai Luigi Ruo e Luigi Cariello di Napoli, in data 16 agosto 1903 e 23 ottobre 1922 e registrati all'ufficio demaniale di Napoli il 5 febbraio 1909, n. 5488, vol. 151, ed il 28 febbraio 1923, n. 7989, volume 301, atti pubblici).

---

42. Dichiarazione del 27 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 78, n. 99, reg. att., n. 8502 reg. gen., per contraddistinguere biglie e bastoni di liquirizia.
Trasferito: da Barracco Enrico e Barracco Alberto a Napoli ad Alfonso Barracco fu Enrico a Napoli.
(Successione testamentaria, come da testamenti olografi ricevuti dai notai Luigi Ruo e Luigi Cariello di Napoli, in data 16 agosto 1903 e 23 ottobre 1922 e registrati all'ufficio demaniale di Napoli il 5 febbraio 1909, n. 5488, vol. 151, ed il 28 febbraio 1923, n. 7989, volume 301, atti pubblici).

---

43. Dichiarazione del 27 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 78, n. 100, reg. att., n. 8503 reg. gen., per contraddistinguere biglie e bastoni di liquirizia.
Trasferito: da Barracco Enrico e Barracco Alberto a Napoli ad Alfonso Barracco fu Enrico a Napoli.
(Successione testamentaria, come da testamenti olografi ricevuti dai notai Luigi Ruo e Luigi Cariello di Napoli, in data 16 agosto 1903 e 23 ottobre 1922 e registrati all'ufficio demaniale di Napoli il 5 febbraio 1909, n. 5488, vol. 151, ed il 26 febbraio 1923, n. 7989, volume 301, atti pubblici).

---

44. Dichiarazione del 27 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 78, n. 96, reg. att., n. 8499 reg. gen., per contraddistinguere biglie e bastoni di liquirizia.
Trasferito: da Barracco Enrico e Barracco Alberto a Napoli ad Alfonso Barracco fu Enrico a Napoli.
(Successione testamentaria, come da testamenti olografi ricevuti dai notai Luigi Ruo e Luigi Cariello di Napoli, in data 16 agosto 1903 e 23 ottobre 1922 e registrati all'ufficio demaniale di Napoli il 5 febbraio 1909, n. 5488, vol. 151, ed il 26 febbraio 1923, n. 7989, volume 301, atti pubblici).

---

45. Dichiarazione del 27 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 78, n. 97, reg. att., n. 8500 reg. gen., per contraddistinguere biglie e bastoni di liquirizia.
Trasferito: da Barracco Enrico e Barracco Alberto a Napoli ad Alfonso Barracco fu Enrico a Napoli.
(Successione testamentaria, come da testamenti olografi ricevuti dai notai Luigi Ruo e Luigi Cariello di Napoli, in data 16 agosto 1903 e 23 ottobre 1922 e registrati all'ufficio demaniale di Napoli il 5 febbraio 1909, n. 5488, vol. 151, ed il 26 febbraio 1923, n. 7989, volume 301, atti pubblici).

---

46. Dichiarazione del 27 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 78, n. 98, reg. att., n. 8051 reg. gen., per contraddistinguere biglie e bastoni di liquirizia.
Trasferito da Barracco Enrico e Barracco Alberto a Napoli ad Alfonso Barracco fu Enrico a Napoli.
(Successione testamentaria, come da testamenti olografi ricevuti dai notai Luigi Ruo e Luigi Cariello di Napoli, in data 16 agosto 1903 e 23 ottobre 1922 e registrati all'ufficio demaniale di Napoli il 5 febbraio 1909, n. 5488, vol. 151, ed il 26 febbraio 1923, n. 7989, volume 301, atti pubblici).

---

47. Dichiarazione del 27 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 78, n. 94, reg. att., n. 8497 reg. gen., per contraddistinguere biglie e bastoni di liquirizia.
Trasferito da Barracco Enrico e Barracco Alberto a Napoli ad Alfonso Barracco fu Enrico a Napoli.
(Successione testamentaria, come da testamenti olografi ricevuti dai notai Luigi Ruo e Luigi Cariello di Napoli, in data 16 agosto 1903 e 23 ottobre 1922 e registrati all'ufficio demaniale di Napoli il 5 febbraio 1909, n. 5488, vol. 151, ed il 26 febbraio 1923, n. 7989, volume 301, atti pubblici).

---

48. Dichiarazione del 29 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 178, n. 11, reg. att., n. 19022 reg. gen., per contraddistinguere liquore.
Trasferito: dalla Società J. Blake e C.ia a Carmagnola - Torino alla Società Anonima Immobiliare Alpina a Carmagnola - Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino a rogito del notaio Cassinis il 4 dicembre 1922, registrato il 13 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3866, atti pubblici).

---

49. Dichiarazione del 29 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 178, n. 4, reg. att., n. 19021 reg. gen., per contraddistinguere liquore.
Trasferito: dalla Società J. Blake e C.ia a Carmagnola (Torino), alla Società Anonima Immobiliare Alpina a Carmagnola - Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino a rogito del notaio Cassinis il 4 dicembre 1922 e registrato il 13 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3866, atti pubblici).

---

50. Dichiarazione del 29 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 131, n. 40, reg. att., n. 14182 reg. gen., per contraddistinguere tappi e turaccioli, guarnizioni per bottiglie e recipienti in genere, piastrine, stuoie per bagni, manopole per velocipedi, manichi per utensili, manichi per lenze, galleggianti per ami, manichi da fruste, dischi da brunitore, ecc.
Trasferito: dalla Suberit-Fabrik G. m. b. H. a Rheinau b. Mannheim (Germania) alla Suberit-Fabrik Aktiengesellschaft a Rheinau-Mannheim (Germania).
(Atto di cessione fatto a Mannheim l'11 settembre 1924 e registrato il 23 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 662, vol. 337, atti privati).

---

51. Dichiarazione del 7 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 152, n. 46, reg. att., n. 16416 reg. gen., per contraddistinguere petrolio, benzolo, benzina ed altri prodotti della distillazione di olio, catrame e petrolio e tutti i derivati di questi prodotti.
Trasferito: dalla The Gas Lighting Improvement Company Ltd. a Londra alla Glico Petroleum Ltd. a Londra.
(Certificato di cambiamento di nome della Società rilasciato dall'ufficio brevetti di Londra il 3 settembre 1924 e registrato il 26 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6671, vol. 337, atti privati).

---

52. Dichiarazione del 6 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 61, n. 14, reg. att., n. 6426 reg. gen., per contraddistinguere prodotti farmaceutici.
Trasferito: dal sig. Carlo Tantini a Verona a Maria, Guido, Giulia, Carla, Alberto, Gabriella, Clara, Natalia Tantini fu Carlo; Anna Gallizioli ved. Tantini, per i minorenni Emanuele, Ernesto, Fausta, Milena Tantini fu Carlo a Verona.
(Successione testamentaria, come da testamento olografo depositato presso il notaio dott. Lucindo Scolari a Verona il 23 ottobre 1924 e registrato il 27 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Verona, n. 1159, vol. 184, atti privati).

---

53. Dichiarazione del 7 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 152, n. 42, reg. att., n. 16370 reg. gen., per contraddistinguere petrolio, benzolo, benzina ed altri prodotti della distillazione di olio, catrame e petrolio, e tutti i derivati di questi prodotti.
Trasferito: dalla The Gas Lighting Improvement Company Ltd. a Londra alla Glico Petroleum Ltd.
(Certificato di cambiamento di nome della società rilasciato dall'ufficio brevetti di Londra il 3 settembre 1924 e registrato il 24 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6670, vol. 337, atti privati).

54. Dichiarazione dell'8 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 194, n. 33, reg. att., n. 20522 reg. gen., per contraddistinguere macchine per fare calze.
Trasferito: dalla G. Stibbe & Co. Ltd. a Leicester a G. Stibbe & Co. Ltd. Società in accomandita a Leicester.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1924 e registrato il 6 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4057, vol. 335, atti privati).

55. Dichiarazione dell'8 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 216, n. 9, reg. att., n. 26428 reg. gen., per contraddistinguere aghi per macchine da calze e parti delle medesime macchine.
Trasferito: dalla G. Stibbe & Co. Ltd. a Leicester alla G. Stibbe & Co. Ltd. Società in accomandita a Leicester.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1924 e registrato il 6 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4057, vol. 335, atti privati).

56. Dichiarazione del 10 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 94, n. 26, reg. att., n. 10016 reg. gen., per contraddistinguere preparati batteriologici.
Trasferito: dalla Bakteriologisk Laboratorium Neumann & Co. a Aalborg (Danimarca) al Aktieselskabet Bakteriologisk Laboratorium « Ratin » Copenaghen (Danimarca).
(Atto di cessione fatto a Copenaghen il 16 aprile 1924 e registrato il 1° ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7353, vol. 337, atti privati).

57. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 216, n. 32, reg. att., n. 23608 reg. gen., per contraddistinguere profumerie, sostanze cosmetiche, oli eterei, saponi, sostanze per lavare e per imbiancare, amido e preparati amidacei, sostanze coloranti da aggiungersi nel lavaggio della biancheria, sostanze smacchiatrici, ecc.
Trasferito: dall'« Issy » Aktiengesellschaft für Parfümerie & Seifenfabrikation ad Altona (Germania) alla Chemische fabriken Victri-Krewel Aktiengesellschaft ad Altona (Germania).
(Atto di trasformazione della Società, come da certificato della Camera di commercio di Altona, rilasciato il 17 maggio 1924 e registrato il 22 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3643, vol. 335, atti privati).

58. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 57, n. 70, reg. att., n. 6074 reg. gen., per contraddistinguere macchine parlanti ed accessori.
Trasferito: dalla International Talking Machine G. m. b. H. a Neu Weissensee presso Berlino alla International Talking Machine G. m. b. H. Odeon Werke a Berlino.
(Trasformazione di società, come da certificato della Camera di commercio di Berlino rilasciato il 28 febbraio 1924 e registrato all'ufficio demaniale di Roma, n. 3650, vol. 335, atti privati).

59. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 169, n. 4, reg. att., n. 18010 reg. gen., per contraddistinguere frutta secche in genere.
Trasferito: dalla California Associated Raisin Co. a Fresno, Cal. (S. U. A.) alla Sun Maid Raisin Growers of California a Fresno, Cal. (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Fresno. California (S. U. A.) il 9 giugno 1924 e registrato il 7 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7301, vol. 338, atti privati).

60. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di commercio, vol. 211, n. 61, reg. att., n. 23005 reg. gen., per contraddistinguere canditi.
Trasferito: dalla Mint Products Co. Inc. a Port Chester alla Life Savers Inc. a Port Chester.
(Atto di cessione fatto a Port Chester il 27 maggio 1924 e registrato il 1° ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5375, vol. 337, atti privati).

61. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 128, n. 95, reg. att., n. 13833 reg. gen., per contraddistinguere macchine parlanti, dischi e rulli per macchine parlanti, come pure accessori, quali: sostegni, cassette di custodia, bracci di tonalità, imbuti di risonanza, punte, scatole di risonanza, meccanismi di movimento.
Trasferito: dalla Beka-Record Aktiengesellschaft a Berlino alla Carl Lindström Aktiengesellschaft a Berlino.
(Cessione della Società, come da dichiarazione del notaio Erwin Bendix, rilasciata a Berlino il 28 marzo 1924 e registrata il 22 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3644, vol. 335, atti privati).

62. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 124, n. 77, reg. att., n. 13502 reg. gen., per contraddistinguere calzetterie.
Trasferito: dalla Ditta Lord & Taylor a New York alla Honyx Hosiery Inc. a New York.
(Atto di cessione, fatto a New York il 16 settembre 1924 e registrato il 6 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7234, vol. 338, atti privati).

63. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 113, n. 48, reg. att., n. 12166 reg. gen., per contraddistinguere articoli di calzetteria.
Trasferito: dalla Ditta Lord & Taylor a New York alla Honyx Hosiery Inc. a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 16 settembre 1924 e registrato il 6 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7234, vol. 338, atti privati).

64. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 93, n. 96, reg. att., n. 9810 reg. gen., per contraddistinguere macchine parlanti, loro parti ed accessori.
Trasferito: dalla Beka-Record G. m. b. H. a Berlino alla Carl Lindström Aktiengesellschaft a Berlino.
(Cessione della società, come da dichiarazione del notaio Erwin Bendix, rilasciata a Berlino il 28 marzo 1924 e registrata il 22 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3644, vol. 335, atti privati).

65. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 94, n. 22, reg. att., n. 9811 reg. gen., per contraddistinguere macchine parlanti, loro parti ed accessori.
Trasferito: dalla Beka-Record G. m. b. H. a Berlino alla Carl Lindström Aktiengesellschaft a Berlino.
(Cessione della società, come da dichiarazione del notaio Erwin Bendix, rilasciata a Berlino il 28 marzo 1924 e registrata il 22 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3644, vol. 335, atti privati).

66. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 88, n. 96, reg. att., n. 9439 reg. gen., per contraddistinguere apparecchi per registrare, produrre e riprodurre voci o suoni, apparecchi parlanti, grammofoni, fonografi, portavoce e parti staccate serventi per l'uso di tali apparecchi.
Trasferito: dalla Beka-Record G. m. b. H. a Berlino alla Carl Lindström Aktiengesellschaft a Berlino.
(Cessione della società, come da dichiarazione del notaio Erwin Bendix, rilasciata a Berlino il 28 marzo 1924 e registrata il 22 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3644, vol. 335, atti privati).

67. Dichiarazione del 12 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 65, n. 76, reg. att., n. 6947 reg. gen., per contraddistinguere piastre di grammofoni, fonografi ed accessori.
Trasferito: dalla Bumb & Koenig G. m. b. H. a Berlino alla Carl Lindström Aktiengesellschaft a Berlino.
(Cessione della società, come da dichiarazione del notaio Erwin Bendix, rilasciata a Berlino il 28 marzo 1924 e registrata il 22 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3644, vol. 335, atti privati).

68. Dichiarazione del 19 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 155, n. 26, reg. att., n. 16701 reg. gen., per contraddistinguere barre metalliche trafilate impiegate nell'industria.
Trasferito: dalla Moore Brothers Limited ad Aston, Birmingham alla Moore Brothers (Birmingham) Ltd. ad East Greenwich, Contea di Kent (Inghilterra).
(Atto di cessione rogato dal notaio E. Courtney Walker a Londra il 26 agosto 1924 e registrato il 17 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7854, vol. 338, atti privati).

69. Dichiarazione del 4 dicembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 27, n. 50, reg. att., n. 2799 reg. gen., per contraddistinguere macchine.
Trasferito: dalla The Westinghouse Brake Company Ltd. a Londra alla The Westinghouse Brake & Saxby Signal Company Limited a Londra.
(Atto di mutazione di denominazione, come risulta da certificato del Registratore delle compagnie a capitali riuniti, rilasciato a Londra il 10 maggio 1922 e registrato il 19 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5007, vol. 474, atti privati).

---

70. Dichiarazione del 6 dicembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 182, n. 55, reg. att., n. 19318 reg. gen., per contraddistinguere spazzole per i capelli, spazzole per le unghie, spazzole per il corpo e spazzole per i denti.
Trasferito: dalla Florence Manufacturing Company a Florence (S. U. A.) alla Pro-Phy-Lac-Tic Brush Company a Northampton, Mass. (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Boston (S. U. A.) il 12 novembre 1924 e registrato il 4 dicembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9007, vol. 338, atti privati).

---

71. Dichiarazione del 29 dicembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 62, n. 52, reg. att., n. 6574 reg. gen., per contraddistinguere composti medicinali e gelatina di petrolio in ispecie.
Trasferito: dalla Vilburine Oil Works Ltd. a Warren (S. U. A.) alla Valvoline Oil Company a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 28 novembre 1924 e registrato il 23 dicembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10222, vol. 339, atti privati).

---

72. Dichiarazione del 29 dicembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 188, n. 99, reg. att., n. 22385 reg. gen., per contraddistinguere detergenti, fiammiferi, amido, bianchetto ed altri preparati per biancheria.
Trasferito: da Harry Pickup a Londra alla Harpic Manufacturing Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 20 novembre 1924 e registrato il 23 dicembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10223, vol. 339, atti privati).

N. 73. Dichiarazionedel 3 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 127, n. 41, reg. att., n. 13751 reg. gen., per contraddistinguere tela di cotone.
Trasferito: dalla Ditta Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio alla Società Anonima Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Antonio Sufflco a Palazzolo sull'Oglio il 25 novembre 1924 e registrato il 27 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Chiari, n. 472, vol. 69, atti pubblici).

---

74. Dichiarazione del 3 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 138, n. 99, reg. att., n. 15027 reg. gen., per contraddistinguere tele di cotone.
Trasferito: dalla Ditta Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio alla Società Anonima Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Antonio Sufflco a Palazzolo sull'Oglio il 25 novembre 1924 e registrato il 27 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Chiari, n. 472, vol. 69, atti pubblici).

---

75. Dichiarazione del 3 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 138, n. 100, reg. att., n. 15028 reg. gen., per contraddistinguere tele di cotone.
Trasferito: dalla Ditta Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio alla Società Anonima Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Antonio Sufflco a Palazzolo sull'Oglio il 25 novembre 1924 e registrato il 27 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Chiari, n. 472, vol. 69, atti pubblici).

---

76. Dichiarazione del 3 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 127, n. 40, reg. att., n. 13750 reg. gen., per contraddistinguere tele di cotone.
Trasferito: dalla Ditta Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio alla Società Anonima Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Antonio Sufflco a Palazzolo sull'Oglio il 25 novembre 1924 e registrato il 27 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Chiari, n. 472, vol. 69, atti pubblici).

---

77. Dichiarazione del 3 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 127, n. 39, reg. att., n. 13749 reg. gen., per contraddistinguere tele di cotone.
Trasferito: dalla Ditta Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio alla Società Anonima Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Antonio Sufflco a Palazzolo sull'Oglio il 25 novembre 1924 e registrato il 27 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Chiari, n. 472, vol. 69, atti pubblici).

---

78. Dichiarazione del 3 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. XI, n. 51, reg. att., n. 1104 reg. gen., per contraddistinguere tela di cotone.
Trasferito: dalla Ditta Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio alla Società Anonima Niggeler & Küpfer a Palazzolo sull'Oglio.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Antonio Sufflco a Palazzolo sull'Oglio il 25 novembre 1924 e registrato il 27 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Chiari, n. 472, vol. 69, atti pubblici).

---

79. Dichiarazione del 9 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 29, n. 92, reg. att., n. 3061 reg. gen., per contraddistinguere prodotti disinfettanti.
Trasferito: dalla Aktiengesellschaft Schülke & Mayr ad Amburgo alla Società Lysol Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 19 dicembre 1924 e registrato il 5 gennaio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10703, vol. 339, atti privati).

---

80. Dichiarazione del 9 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 19, n. 77, reg. att., n. 1995 reg. gen., per contraddistinguere prodotti chimici e farmaceutici.
Trasferito: dalla Aktiengesellschaft Schülke & Mayr ad Amburgo alla Società Lysol Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 19 dicembre 1924 e registrato il 5 gennaio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10703, vol. 339, atti privati).

---

81. Dichiarazione del 17 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 228, n. 12, reg. att., n. 21244 reg. gen., per contraddistinguere giocattoli artistici educativi in genere e specialmente di carta.
Trasferito: dalla Ditta Prodotti Italiani Educativi Giocattoli Artistici (P.I.E.G.A.) Gilberto Finzi & C. a Milano, alla Ditta Leone Navarra, Soc. An. Cartiere Vonwiller & C. e Gian Giacomo Guarnieri a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 28 agosto 1924 e registrato il 29 agosto 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 329, vol. 2955, atti privati).

---

82. Dichiarazione del 17 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 228, n. 11, reg. att., n. 21243 reg. gen., per contraddistinguere giocattoli artistici educativi in genere ed in particolare di carta.
Trasferito: dalla Ditta Prodotti Italiani Educativi Giocattoli Artistici (P.I.E.G.A.) Gilberto Finzi & C. a Milano, alla Ditta Leone Navarra, Soc. An. Cartiere Vonwiller & C. e Gian Giacomo Guarnieri a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 28 agosto 1924 e registrato il 29 agosto 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 329, vol. 2955, atti privati).

---

83. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 149, n. 63, reg. att., n. 16027 reg. gen., per contraddistinguere latte sterilizzato e condensato e prodotti affini.
Trasferito: dal Primo Stabilimento Italiano per la sterilizzazione del latte Gianelli Majno e C. di Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno di Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina fu Francesco a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

84. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 149, n. 62, reg. att., n. 16026 reg. gen., per contraddistinguere latte condensato.

Trasferito: dal Primo Stabilimento Italiano per la sterilizzazione del latte Gianelli Majno e C. di Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno di Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina fu Francesco a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

85. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 64, reg. att., n. 13408 reg. gen., per contraddistinguere burro.
Trasferito: dalla Ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

86. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 162, n. 63, reg. att., n. 13407 reg. gen., per contraddistinguere burro.
Trasferito: dalla Ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

87. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 62, reg. att., n. 13406 reg. gen., per contraddistinguere latte condensato scremato.
Trasferito: dalla Ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

88. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 61, reg. att., n. 13405 reg. gen., per contraddistinguere latte condensato scremato.
Trasferito: dalla Ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

89. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 59, reg. att., n. 13404 reg. gen., per contraddistinguere latte condensato scremato.
Trasferito: dalla Ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

90. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 58, reg. att., n. 13403 reg. gen., per contraddistinguere latte condensato scremato.
Trasferito: dalla Ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

91. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 57, reg. att., n. 13402 reg. gen., per contraddistinguere latte condensato.
Trasferito: dalla Ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

92. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 56, reg. att., n. 13401 reg. gen., per contraddistinguere latte evaporato.
Trasferito: dalla ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della Società, rogato dal notaio Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

93. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 55, reg. att., n. 13400 reg. gen., per contraddistinguere latte evaporato.
Trasferito dalla ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della Società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

94. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 54, reg. att., n. 13399 reg. gen., per contraddistinguere latte naturale omogeneizzato e sterilizzato.
Trasferito dalla ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione della società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

95. Dichiarazione del 19 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 53, reg. att., n. 13398 reg. gen., per contraddistinguere latte naturale pasteurizzato, sterilizzato e omogeneizzato.
Trasferito: dalla ditta Gianelli Majno e C. a Milano, alla Società Anonima Gianelli Majno a Milano.
(Atto di trasformazione di società, rogato dal notaio dott. Gerolamo Serina a Milano il 19 luglio 1918 e registrato il 27 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Milano n. 670, vol. 431, atti pubblici).

---

96. Dichiarazione del 30 gennaio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 238, n. 11, reg. att., n. 26672 reg. gen., per contraddistinguere acqua minerale effervescente.
Trasferito: dalla ditta Fratelli Ferri, a Torino, alla ditta Enrico Suquet di Courmayeur.
(Atto di cessione fatto a Torino l'8 dicembre 1924 e registrato il 18 dicembre 1924 all'ufficio demaniale di Torino n. 4360, vol. 475, atti privati).

---

97. Dichiarazione del 10 febbraio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 236, n. 66, reg. att., n. 26418 reg. gen., per contraddistinguere spazzole da denti.
Trasferito: dalla Max Dalang Company a Zurigo (Svizzera) alla Pro-phy-lac-tic Brush Company a Florence, Mass. (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Zurigo il 21 novembre 1924 e registrato il 28 gennaio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12105, vol. 340, atti privati).

---

98. Dichiarazione del 12 febbraio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 85, n. 95, reg. att., n. 9077 reg. gen., per contraddistinguere tessuti di cotone, lino, ecc.
Trasferito: dalla Manifattura tessuti candidi, Società Anonima a Milano, alla Società anonima Fabbrica Telerie a Milano.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Enrico Buttafava a Milano il 16 gennaio 1925 e registrato il 19 gennaio 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9508, vol. 528, atti pubblici).

---

99. Dichiarazione del 17 febbraio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 222, n. 29, reg. att., n. 24439 reg. gen., per contraddistinguere prodotti chimici e farmaceutici e preparati per uso in medicina, veterinaria, fotografia ed agricoltura.
Trasferito: da Pietro Mistò a Milano, alla Società Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer e C. di Leverkusen presso Colonia (Germania).
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 dicembre 1924 e registrato il 3 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1326, vol. 2986, atti privati).

---

100. Dichiarazione del 27 febbraio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 162, n. 86, reg. att., n. 17507 reg. gen., per contraddistinguere prodotto d'uso farmaceutico ed industriale per confezionare paste e farine infantili.

Trasferito: dalla Società Anonima Istituto Chimico Dietetico Italiano a Milano, al dott. Eugenio Centanni a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 30 aprile 1923 e registrato il 2 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2081, vol. 2904, atti privati).

101. Dichiarazione del 27 febbraio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 158, n. 41, reg. att., n. 17053 reg. gen., per contraddistinguere prodotti chimici dietetici.
Trasferito: dalla Società Anonima Istituto Chimico Dietetico Italiano a Milano al dott. Eugenio Centanni.
(Atto di cessione fatto a Milano il 30 aprile 1923 e registrato il 2 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2081, vol. 2904, atti privati).

102. Dichiarazione del 27 febbraio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 158, n. 30, reg. att., n. 17035 reg. gen., per contraddistinguere prodotto farmaceutico ed industriale per confezionare paste e farina per nutrimento infantile.
Trasferito: dalla Società Anonima Istituto Chimico Dietetico Italiano a Milano al dott. Eugenio Centanni a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 30 aprile 1923 e registrato il 2 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2081, vol. 2904, atti privati).

103. Dichiarazione del 27 febbraio 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 158, n. 29, reg. att., n. 17034 reg. gen., per contraddistinguere prodotto farmaceutico industriale per confezionare paste e farine per nutrimento infantile.
Trasferito: dalla Società Anonima Istituto Chimico Dietetico Italiano a Milano al dott. Eugenio Centanni a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 30 aprile 1923 e registrato il 2 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2081, vol. 2904, atti privati).

104. Dichiarazione del 3 marzo 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 93, n. 60, reg. att., n. 10341 reg. gen., per contraddistinguere zolfo in polvere ventilato.
Trasferito: dalla Società Miniere Sulfuree Trezza Albani-Romagna, a Bologna, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria, a Milano.
(Atto d'incorporazione della prima Società nella seconda, rogato dal notaio dott. Federico Guasti a Milano il 22 novembre 1917 e registrato il 25 novembre 1917 all'ufficio demaniale di Milano, numero 2881, vol. 424, atti pubblici).

105. Dichiarazione del 3 marzo 1925:
Marchio di fabbrica, vol. 93, n. 59, reg. att., n. 10332 reg. gen., per contraddistinguere zolfo in polvere ventilato.
Trasferito: dalla Società Miniere Sulfuree Trezza Albani-Romagna, a Bologna, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria, a Milano.
(Atto d'incorporazione della prima Società nella seconda, rogato dal notaio dott. Federico Guasti a Milano il 22 novembre 1917 e registrato il 25 novembre 1917 all'ufficio demaniale di Milano, numero 2881, vol. 424, atti pubblici).

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V.

Il direttore: A. IANNONI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 115).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data della ricevuta: 21 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Pirolo Gioacchino fu Francesco, per conto della Società di assicurazioni mutue Union Universelle — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1855 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificato di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 67).

I coniugi Angiola De Angelis Effrem fu Girolamo e Michele Lucarelli fu Michele, domiciliati in Napoli, con atto notificato il 5 settembre 1927, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Rocca Carlo addetto al Tribunale di Firenze, hanno diffidato il sig. Salvi Alfredo, quale liquidatore della Banca cattolica toscana, con sede in Firenze, a consegnare ai predetti coniugi, nel termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno il certificato di rendita consolidato 5 per cento, n. 292.454 di L. 7200, intestato alla stessa signora Angiola De Angelis Effrem con vincolo dotale.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si avverte che trascorso il detto termine senza la consegna o senza che sieno intervenute regolari opposizioni il certificato sopradescritto sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico procederà a nuova iscrizione nel Gran Libro e alla emissione d'un nuovo corrispondente titolo.

Roma, 5 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 5 dicembre 1927 – Anno VI

Francia	72.61	Belgrado	32.65
Svizzera	355.67	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.955	Albania (Franco oro)	357.75
Olanda	7.56	Norvegia	4.91
Spagna	306.12	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.577	Svezia	4.99
Berlino (Marco oro)	4.408	Polonia (Sloty)	207
Vienna (Schillinge)	2.705	Danimarca	4.96
Praga	54.80	Rendita 3,50 %	70.025
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.87	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.88	Consolidato 5 %	80.975
New York	18.436	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.45	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.70
Oro	355.73		

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	82265	Gobbi Angela fu Antonio, vedova di Firenzuoli Ezio, domiciliata a Genova, vincolata . . . . L.	200 —
»	205668	Intestata come la precedente, domiciliata a Ronciglione (Roma), vincolata . . . . L.	850 —
3.50 %	701622	Parrocchia di San Giovanni Battista in Torano di Roccamonfina (Caserta) . . . . L.	203 —
»	411635	Parrocchia di San Giovanni Apostolo di Torano e Filorsi in Roccamonfina (Caserta) . . . . L.	70 —
Prestito Naz. 5 %	8544	Cinque Antonio fu Domenico, domiciliato a Positano (Salerno). L.	250 —
Cons. 5 %	110585	Intestata come la precedente . . . . L.	500 —
»	170833	Intestata come la precedente . . . . L.	250 —
»	123369	Di Levo Teresa di Antonio, moglie di Cinque Antonio fu Domenico, domiciliata a Positano (Salerno) . . . . . L.	250 —
»	49942	Giolli Igino di Andrea, domiciliato a New York . . . . L.	250 —
Prestito Naz. 5 %	17641	Elena Lazzaro fu Pasquale, domiciliata a Sestri Ponente (Genova) . . . . L.	10 —
3.50 %	541735	Opera Pia Ricovero Morri Abbondanzi, amministrata dalla Congregazione di carità di Faenza (Ravenna) . . . . . . L.	70 —
Cons. 5 %	428080	Biondi Teresa fu Gioacchino, moglie di Glorio, domiciliata a Diano Marina (Imperia) . . . . L.	350 —
Prestito Naz. 5 %	25781	Proserpio Clorinda fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Lercaro Anna fu Giovanni Battista, vedova di Proserpio Gaetano, domiciliata a Genova . . . . L.	100 —
3.50 %	149692	Comune di Gioia dei Marsi (Aquila), vincolata . . . . L.	77 —
3.50 % (1902)	5311	Parrocchia di San Vittorino e Sant'Antonio in Villa Grotte Cittaducale (Aquila) . . . . L.	28 —
Cons. 5 %	51534	Romano Filippo di Giovanni, domiciliato a Carbone (Potenza). L.	750 —
3.50 %	805212	Forte Giorgio fu Luigi, domiciliato a Venezia . . . . L.	763 —

Roma, 30 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. **3ª pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3.50 %	542464	Mazzei Maria Giuseppa fu Ferdinando, legalmente separata dal marito Filippone Edoardo fu Giuseppe, domic. in Valle dell'Angelo (Salerno) . . . . L.	336 —
P. N. 5 %	593	Giraudo Matteo fu Maurizio, domic. a Roccasparvere (Cuneo). »	300 —
3.50 %	342326	Reggenza Parrocchiale di Monteu da Po (Torino) . . . . »	31.50
»	146680	Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Monteu da Po (Torino) . . . . »	24.50
»	9796	Intestata come la precedente . . . . »	189 —
»	88079	Chiesa Parrocchiale in Monteu da Po (Torino) . . . . »	168 —
»	30345	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
»	83161	Opera Pia De Marchi in Monteu da Po (Torino) . . . . »	3.50
3.50 % Cat. *A*	27998	Chiesa Parrocchiale di Monteu da Po (Torino) - vincolata . . »	3.50
Cons. 5 %	267104	Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Monteu da Po (Torino) - vincolata . . . . »	30 —
3.50 %	161931	Gomez Adele di Pietro, moglie di Lace Pietro, domic. a Roma. »	350 —
»	193880	Gomez Adele di Pietro, moglie di Pietro Lace, domic. a Roma. »	227.50
»	316345	Lace Beatrice, Ines, Iole e Roberto di Pietro, minore sotto la p. p. di detto loro padre, domic. a Roma . . . . . . »	35 —
»	604628	Lucisano Giuseppe fu Antonino, domic. a Cannitello (Reggio Calabria) - vincolata . . . . »	199.50
»	213578	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Sciolze (Torino) . . . . »	21 —
»	66084	Chiesa Parrocchiale di Sciolze (Diocesi di Torino) . . . . »	3.50
»	66083	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	66082	Parrocchiale di Sciolze . . . . »	147 —
»	472407	Beneficio Parrocchiale di Sciolze (Torino). . . . . . . »	73.50
»	589788	Prete Girolama fu Antonio, moglie di Monaco Luigi di Benedetto, domic. a Roccamonfina (Caserta) - vincolata . . . »	301 —
»	640734	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	892.50
Con. ' %	157380 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Lettera Emanuele fu Saverio, minore sotto la p. p. della madre Capasso Maria Carmina fu Francesco, ved. Lettera, domic. a S. Antimo (Napoli) . . . . . . » Per l'usufrutto: di Santo Santa Antonia detta Luigia fu Pasquale.	10 —
»	157381 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Lettera Luisa fu Saverio, ecc., come la precedente proprietà . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	10 —
»	43244	Sesci Antonia di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Amendolara (Cosenza) . . . . »	10 —
3.50 %	539387 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Gremiasco (Alessandria) . . . » Per l'usufrutto: Sechino Teresa fu Carlo, ved. di Bonfiglio Dusio	973 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	796841 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Marzano Luigi fu Ettore, domic. a Napoli. . L. Per l'usufrutto: Cavalletti Clotilde fu Giuseppe.	868 —
»	39939 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	238 —
Cons. 5 %	962944 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	185 —
P. N. 5 %	29415 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Panizza Artemisia fu Felice, ved. di Riva Guido, moglie di Gilly Tullio . . . . » Per la proprietà: Riva Elena fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Panizza Artemisia fu Felice, ved. di Riva Guido, moglie di Gilly Tullio, domic. a Milano.	165 —
3.50 %	136478	Chiesa Campestre dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine, già di S. Bartolomeo della Borgata del Poggio in Castello d'Annone (Alessandria) . . . . »	35 —
Cons. 5 %	281501 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cerruti Maria di Pietro, ved. di Robino Giovanni . . . . » Per la proprietà: Robino Michelina fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Cerruti Maria, ved. di Robino Giovanni, domic. a Torino	575 —
Cons. 3.50 % (1902)	34425	Congregazione di Carità di Montabone (Alessandria) amministrata dall'Opera Pia Cazzola. . . . . »	7 —
Cons. 3.50 % (1906)	806665	Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	714 —
»	808122	Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) . . . . »	892.50
»	809720	Congregazione di carità di Montabone (Alessandria) per l'Opera Pia Cazzola . . . . »	35 —
3.50 %	813059	Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	924 —
Cons. 5 %	342628	Intestata come la precedente . . . . »	885 —
»	371521	Congregazione di carità di Montabone (Alessandria) per l'Opera Pia Cazzola . . . . »	50 —
»	355831	Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) . . . . »	1080 —
»	410249	Opera Pia Cazzola in Montabone (Alessandria) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	1035 —
3.50 %	816822 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Bottoni Rachele fu Pietro, ved. di Secondi Vincenzo . . . . » Per la proprietà: Secondi Giuseppina fu Vincenzo in Ravizza Pietro, domic. a Milano.	934.50
Cons. 5 %	75236	Cicoro Vincenzo di Antonio, domic. a New York . . . . »	150 —
3.50 %	158848	Bosi Maria fu Giovanni, moglie di Cazzati Ferdinando fu Paolo, domic. a Guastalla (Reggio Emilia) . . . . »	17.50
»	341032	Oppizzio Elena di Vincenzo, nubile, domic. a Milano . . . »	332.50
»	379280	Intestata come la precedente.	105 —
Cons. 5 %	385765 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Pellizzari Attilia fu Giovanni Bartolo, moglie di Bolza Betrando, domic. a Mantova . . . . » Per l'usufrutto: Pozzi Elisabetta fu Girolamo, ved. Pellizzari Giovanni Bortolo.	360 —
»	282604	Rosa Laura fu Angelo, minore sotto la tutela di Bonaldi Italo fu Giovanni, domic. a Verdello (Bergamo) . . . . . »	500 —

Roma, 30 luglio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

ERRATA-CORRIGE.

Nell'elenco dei laureati, che hanno superato l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, pubblicato nel n. 214 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1927, a pag. 3752, là dove dice: « Raccasi Lino di Antonio, da Parma », deve invece dire: « Raccasi Lino di Antonio, da Berceto (Parma) ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ai posti di insegnante titolare di fisica, chimica ed elettrotecnica e di meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola industriale di Savigliano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze, in data 21 settembre 1927, n. 115454, concernente l'autorizzazione a bandire i concorsi per le cattedre di fisica, chimica ed elettrotecnica e meccanica, macchine nella Regia scuola industriale di Savigliano;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, e le relative tabelle annesse;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Savigliano;

b) meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola di tirocinio di Savigliano.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti inquadrati al grado 10° con lo stipendio annuo lordo di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di capofficina meccanico titolare nella Regia scuola industriale di Savigliano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 21 settembre 1927, n. 115454, concernente l'autorizzazione a bandire il concorso al posto di capofficina meccanico nella Regia scuola industriale di Savigliano;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli al posto di capofficina meccanico titolare nella Regia scuola industriale di Savigliano.

Art. 2.

Il capofficina prescelto inizia la sua carriera come capofficina di 2ª classe inquadrato al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000, oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caroviveri e la proseguono nel grado 10° come da tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare il posto di capofficina meccanico;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale e Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 26 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di studio semigratuiti nel Regio educatorio « Maria Adelaide », in Palermo.

Il Consiglio direttivo del Regio educatorio « Maria Adelaide », in Palermo;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;
Vedute le norme fissate nello statuto organico;
Veduta la deliberazione del 17 novembre 1927;

Delibera:

E' aperto il concorso per il conferimento di un posto di studio semigratuito.

Possono aspirare al posto vacante le fanciulle che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici.

Il concorso è per titoli da giudicarsi dal Consiglio direttivo.

Nella concessione del posto saranno preferite le orfane dei militari caduti in guerra o morti a causa di essa e le figlie di coloro che per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le concorrenti dovranno presentare istanza su carta legale da L. 2 al presidente del Regio educatorio « Maria Adelaide » non più tardi di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione. Le istanze delle orfane di guerra dovranno essere trasmesse al presidente per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra.

Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal capo dell'istituto da cui la giovanetta proviene, e dal podestà per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se la giovanetta appartiene ad un Istituto pubblico femminile di educazione, dalla direzione dell'istituto medesimo;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1926-27 con lo specchietto dei voti riportati;

e) dichiarazione del podestà sulla professione del padre ed eventualmente della madre, sul numero, sull'età e sulla qualità delle altre persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle tasse pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

g) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Sono dispensate dal presentare quest'ultimo documento le giovanette appartenenti alle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dalle orfane di guerra, che ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga di pagare le spese di primo ingresso e tutte le altre (corredo, libri, stivalini, tasse scolastiche, ecc.) che, oltre la retta, saranno necessarie al mantenimento della giovanetta nell'Istituto.

Le giovanette che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunne dei Regi educatori, sono dispensate dal presentare l'atto di nascita, il certificato di sana costituzione e quello di cittadinanza.

La concessione dei posti, se la giovanetta serberà buona condotta e darà prova di profitto nello studio, durerà sino al 30 settembre dell'anno in cui compirà il 18° anno di età, ma dovrà lasciare l'Istituto anche prima, quando essa abbia terminato gli studi che vi si compiono.

Palermo, 18 novembre 1927 - Anno VI

Il presidente: Prof. Antonio Longo.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.